

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE FALLIMENTARE

A.S. TB HOLDING S.r.l in LIQUIDAZIONE con sede in Bologna, Vicolo Mariscotti 4,
c/o studio Guandalini, P.IVA n. 03447880372

Giudice Delegato: *Dott.ssa Anna Maria ROSSI;*

Commissario Straordinario: *Dott. Fulvio COCIANI;*

Commissario Giudiziale: *Dott. Mattia BERTI;*

Comitato di Sorveglianza: *Dott. Adolfo METRO* *Presidente*

Dott. Giuseppe QUAGLIANA *membro esperto*

NON NOMINATO *membro creditore*

* * *

RELAZIONE PERIODICA

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs. 270/99

* * *

Il sottoscritto Commissario Straordinario espone quanto accaduto dopo la nomina del 22 dicembre 2016 con la presente relazione ex art. 40 c.1, D.Lgs. 270/99 riferita alla data del 30 settembre 2022.

1. Situazione della Amministrazione Straordinaria.

Dal 1° aprile 2022 alla data di riferimento della presente, lo scrivente Commissario Straordinario:

- ha proceduto, al pagamento dei creditori in prededuzione;
- ha gestito gli immobili e i beni mobili ancora di proprietà, per quanto riguarda l'immobile di Marcianise (CE), è stata rinnovata l'inserzione di vendita sul sito Immobiliare.it a nel mese di ottobre 2022, in data 22 luglio 2022 lo scrivente si è recato nuovamente presso l'immobile in questione per una seconda visita al soggetto

che era venuto nel marzo 2022 oltre che per ritirare la copia delle chiavi dell'immobile che erano da sempre state tenute esclusivamente dal direttore del Consorzio ScarpaIn che gestisce tutti i locali presenti nel compendio immobiliare di Marcianise, in quella data lo scrivente si è accorto che qualche soggetto era entrato nel locale, infatti durante l'ultima visita del marzo 2022, lo scrivente prima di lasciare i locali, aveva fatto delle fotografie dello stato in cui lasciava l'immobile e così è risultato che qualche soggetto era entrato spostando i mobili ancora presenti e rimuovendo l'insegna posta all'esterno della porta di ingresso ma senza effrazione e senza aver rubato nulla. Il direttore del consorzio però non era presente e non rispondeva al telefono, in ogni caso lo scrivente è riuscito a prendere le chiavi dei locali e fare la copia dell'apri cancello del compendio immobiliare.

- per quanto riguarda i mobili, arredi e attrezzature elettriche ancora in deposito, sono state caricate delle inserzioni sul sito Subito.it, allo stato un solo soggetto si è concretamente interessato all'acquisto di tutto il materiale, ma sollecitato più volte a formulare una offerta anche per lo smaltimento degli arredi, alla data della presente non ha ancora formulato una offerta dovendo valutare i costi di trasporto e smaltimento, certamente ad oggi per la procedura tali beni mobili risultano essere un costo e non ci si aspetta che la eventuale cessione possa in qualche misura ripagare i costi di deposito sostenuti dal 2015 e 2016 ad oggi e sostenuti dapprima dalla società in bonis e poi dalla procedura, fortunatamente la procedura ha spostato tutti i beni mobili in altro e differente magazzino che ha applicato tariffe ridotte a circa 1/3 di quanto spendeva la società in bonis, così contenendo i costi;
- ha gestito il recupero dei crediti commerciali della società, con particolare riferimento alle questioni:
 - a. Calceus, di cui si era parlato nelle precedenti relazioni, monitorando il pagamento delle rate mensili, alla data della presente la società ha omesso il pagamento dell'ultima rata scaduta il 19 agosto 2022, di questo è stato avvisato

- il legale della procedura per procedere alla richiesta formale del pagamento e messa in mora;
- b. Primis di Larissa Velenik, di cui si era trattato nelle precedenti relazioni, si è monitorato il pagamento delle rate, alla data di riferimento della presente la procedura ha incassato tutte le rate inclusa quella arretrata di aprile 2021 inizialmente non pagata;
 - c. Alba Moda, dopo aver incassato solamente €. 100.000,00, Alba Moda ha sottoposto alla procedura più volte una ipotesi di accordo di ristrutturazione che lo scrivente ha sempre ritenuto non sufficientemente in grado di garantire i pagamenti proposti, così nel luglio 2022 si è appreso che anche altri creditori non avevano aderito alla proposta di ristrutturazione, pertanto la società non è stata in grado di poter vedere omologata l'ipotesi di ristrutturazione, nel contempo il 13 luglio 2022 risultava che la società avesse chiesto di accedere ad altra procedura concorsuale, così bloccando ogni possibile attività di recupero coattivo;
 - d. L'Alco, anche questa società aveva presentato ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria, si ricorda che TB Holding è creditrice in privilegio per spese di giustizia liquidate in sede di appello, allo stato non si hanno ancora informazioni circa l'eventuale omologa del piano concordatario né indicazione di date per la fissazione dell'adunanza dei creditori per esprimere il voto al piano concordatario, peraltro ancora non comunicato allo scrivente;
- ha esaminato e seguito le cause legali aperte e le contestazioni legali con particolare riguardo alle questioni:
- a. Bennardo, per il quale la procedura si è costituita in appello promosso dal Bennardo per la riforma della sentenza di primo grado, in data 30 giugno 2022 ci è stato notificato il dispositivo della sentenza che ha accolto la nostra difesa, condannando il Bennardo alle spese di lite liquidate in €. 3.308,00; il problema però è che il Bennardo è un ex dipendente della società che ha redditi

relativamente modesti rispetto al complesso dei debiti che ha contratto con gli istituti finanziari, che dopo aver trovato lavoro a Milano ed essersi sposato, acquistando un immobile in comunione con la moglie, lo stesso ha perso il lavoro, trovando un nuovo impiego a Palermo dove si è dovuto trasferire conducendo in locazione l'immobile dove ora risiederebbe, mentre la moglie sarebbe rimasta a vivere a Milano nella casa di proprietà, il che ha portato il Bennardo a chiedere un accordo transattivo che per il momento non è stato ritenuto soddisfacente dallo scrivente, infatti l'importo complessivamente liquidato dal Tribunale per le spese di primo e secondo grado è pari ad €. 7.280,00 oltre iva e CPA come per legge, mentre il Bennardo ha proposto il pagamento di €. 2.500,00 a saldo e stralcio;

- b. GPR, si rinvia a quanto scritto nelle precedenti relazioni, alla data di riferimento della presente si è addivenuti a sentenza del 31.08.2023, che ha rigettato l'appello avversario, con condanna al pagamento delle spese processuali. Anche GPR vorrebbe proporre un accordo transattivo, ma al momento la proposta sarebbe solamente per €. 10.000,00 onnicomprensiva mentre il credito di TB Holding comprensivo di interessi e spese è pari ad €. 55.107,18.

1.1 La revoca dell'atto di vendita dell'immobile di Trieste alla società Sviluppo 10

Con riguardo all'immobile di Trieste Eurotorri, come detto nelle precedenti relazioni la procedura ha mosso azione revocatoria verso la Sviluppo 10 per la cessione dell'immobile, nei precedenti semestri la società sviluppo 10 aveva sottoposto più ipotesi transattive, allo stato nessuna delle proposte ha visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, nonostante lo scrivente l'avesse ritenute convenienti per la procedura, tenuto conto del valore di stima dell'immobile (€. 120.000,00), i costi condominiali da considerarsi in prededuzione per circa 2.000 euro al mese, la situazione economica e patrimoniale della Sviluppo 10, l'incertezza dell'esito della azione revocatoria, i tempi della stessa azione legale che potrebbero vanificare ogni

risultato stanti i costi condominiali così onerosi, la scarsissima commerciabilità dell'immobile stante la scarsa appetibilità commerciale del centro commerciale Eurotorri di Trieste ma soprattutto a causa del fatto che sull'immobile insiste ipoteca di primo grado di una banca che ha finanziato la Sviluppo 10 per un mutuo che la Sviluppo 10 sta onorando non senza difficoltà ed avendo ottenuto anche una moratoria. Allo stato la causa è stata più volte rinviata, avendo il giudice accolto le richieste di Sviluppo 10 ai rinvii per le proposte transattive inviate allo scrivente.

2. Stato della procedura

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 dicembre 2019, visto il decreto del Tribunale di Bologna del 13 novembre 2018 con cui è stata dichiarata la cessazione dell'attività d'impresa, è stato nominato lo scrivente quale commissario straordinario per la fase di liquidazione retroagendo l'incarico alla data del decreto del Tribunale di Bologna sopra menzionato.

E' stato depositato ed approvato dal GD del Tribunale di Bologna il primo riparto parziale che ha interessato il saldo di tutti i creditori in prededuzione (sospesi solamente i pagamenti a Sviluppo 10 per la questione dell'azione revocatoria) e circa il 50,3% del credito ammesso al passivo degli ex dipendenti della società, lo stesso progetto di riparto parziale è stato inviato a tutti i creditori per eventuali osservazioni che non sono mai pervenute e pertanto è stato reso esecutivo ed eseguito, sono rimasti sospesi i pagamenti solo di alcuni ex dipendenti a cui, dalle risultanze INPS, sembrerebbe siano stati pagati il TFR con intervento del fondo di tesoreria, alcuni di questi hanno lamentato e provato che tali pagamenti da parte della società non sono avvenuti ma che la società, al momento delle loro dimissioni aveva dato comunicazione dell'avvenuta liquidazione, portando in compensazione il credito con i versamenti mensili successivi, per questo motivo, mano a mano che emergono tali situazioni, lo scrivente procederà al versamento del TFR secondo il credito ammesso e secondo la percentuale approvata dal Tribunale di Bologna.

Alla data della presente il Comitato di Sorveglianza è stato ricostituito con la nomina di due membri risultando ancora non nominato il membro espressione dei creditori, nonostante la promessa di nomina d'ufficio da parte del Ministero, lo scrivente ha comunque continuato a cercare adesioni tra il ceto chirografario, ma ha ottenuto sempre la medesima risposta negativa, infatti, come scritto nelle precedenti relazioni, qualsiasi creditore in chirografo non trova conveniente far parte del comitato, stante l'assoluta impossibilità di avere un beneficio da tale attività e per la responsabilità richiesta, quando poi gli stessi creditori vengono a sapere che agli altri due componenti è attribuito un compenso lordo di circa 9.000 euro l'anno, i creditori valutano tale impegno almeno in quella somma che, per quanto li riguarda, non sarebbe remunerata, è per questo che lo scrivente insiste a che si possa selezionare il creditore almeno tra gli ex dipendenti che hanno un interesse a sollecitare la chiusura della procedura per vedersi riconosciuto il riparto finale che dovrà interessare il loro credito.

Nel mese di gennaio 2022 si è bloccato il sistema software di contabilità della società (AS400) che era gestito in *housing* da idonea società, ciò ha comportato e sta comportando alla data di riferimento della presente l'impossibilità di procedere alla consultazione dei dati delle annualità 2019, 2020 e 2021, lo scrivente si è attivato per far ripristinare il software e recuperare i dati, nel luglio 2022 la società TAD di Palermo si è offerta di consentirci l'utilizzo della loro piattaforma AS400 previo recepimento dei dischi e dei dati estratti dal server di contabilità tenuto a Bologna presso il fornitore Cibix, si è quindi dato mandato alla società TAD di recuperare i dati e di installarli sul loro software così facendo da *Housing* del programma, l'attività è proseguita per i mesi di luglio ed agosto 2022, ma poi in settembre, avendo completato il lavoro, ci siamo accorti che questo era stato recuperato e salvato solamente in parte.

In data 21 settembre 2022 è deceduto a causa di una lunga malattia il liquidatore e legale rappresentante della società oltre che il maggiore azionista della stessa Giuseppe Cinti, da quanto appreso, non sembra che alcuno degli eredi intenda accettare l'eredità e al momento la società è priva del legale rappresentante, si ritiene

opportuno che il socio di maggioranza, rappresentato dal custode giudiziario Dott. Stefano D'Orsi, convochi l'assemblea per la nomina del nuovo legale rappresentante.

3. Riepilogo dell'fatturato realizzato nel periodo (ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo); attivo realizzato, al netto dei costi della procedura e passivo accertato.

i. ai sensi dell'allegato I di cui all'art 6 comma 1 lettere a e b delle tabelle allegare al Decreto Ministeriale del 03/11/2016, di seguito si riepilogano i ricavi delle vendite e prestazioni conseguite tra il 1° aprile 2022 ed il 30 settembre 2022 pari ad

	€.	0,00
--	----	------

ii. ai sensi dell'allegato II di cui all'art 7 comma 1 lettera a delle tabelle allegare al Decreto Ministeriale del 03/11/2016, di seguito si riepiloga l'attivo realizzato tra il 1° aprile 2022 ed il 30 settembre 2022:

a) cessione ramo d'azienda	€.	0,00
b) vendita di beni mobili	€.	0,00
azioni giudiziali	€.	0,00
transazioni attive	€.	13.209,75

iii. ai sensi dell'allegato III di cui all'art 7 comma 1 lettera b, delle tabelle allegare al Decreto Ministeriale del 03/11/2016, di seguito si riepiloga il passivo accertato, il passivo amministrato e le somme ripartite ai creditori tra il 1° aprile 2022 ed il 30 settembre 2022:

Passivo accertato nel periodo	€.	0,00
Passivo amministrato nel periodo	€.	36.097,83
Somme ripartite	€.	1.237,31

iv. Le spese effettivamente sostenute dallo scrivente commissario alla data del 30 settembre 2022 sono pari ad € 0,00

Alla data della presente, allo scrivente commissario è stato liquidato il I acconto sul compenso per complessivi € 42.044,18 ed il II acconto per € 72.740,85, interamente pagati.


4. **Notizie circa la possibilità di recupero di somme in favore della massa dei creditori.**

Ci si riserva di, successivamente riferire, in merito ad eventuali ostacoli alla chiusura della procedura, come pure in ordine alla possibilità di procedere all'acquisizione di un qualche attivo ulteriore rispetto a quanto evidenziato nella presente relazione.

Si ritiene altresì di approfondire talune circostanze che hanno accompagnato il dissesto della fallita al fine di verificare se sia opportuno, o meno, procedere con eventuali azioni di responsabilità anche tenuto conto del decesso dell'ex amministratore unico, liquidatore della società e legale rappresentante stante la rinuncia degli eredi all'accettazione dell'eredità oltre che al riguardo di eventuali offerte migliorative rispetto a quelle fino ad ora sottoposte dalla società Sviluppo 10 al fine di definire transattivamente l'azione revocatoria intrapresa dalla procedura.

Con osservanza.

Perugia, lì 21.03.2023

il Commissario Straordinario

(Don Fulvio Cociani)